

## **Novità sul percorso di attuazione del regionalismo differenziato**

**Di Claudia Tubertini, Professoressa associata diritto amministrativo UNIBO – Alma Mater Studiorum**

Mercoledì 30 settembre, nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione Bicamerale per le questioni regionali, il Ministro Boccia ha fatto il punto sul percorso di attuazione del processo di riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia ex art. 116, comma 3 Cost. (cd. regionalismo differenziato), annunciando importanti novità.

Come è noto, l'insediamento del Governo Conte II ha segnato un cambio di metodo nella valutazione delle proposte elaborate dalle Regioni. Si è infatti ritenuto necessario far precedere la stipula delle intese dalla fissazione di disposizioni di carattere generale, sia di contenuto che procedurali, e dalla definizione delle risorse da riconoscere alle Regioni "differenziate" in parallelo con un percorso specifico ed accelerato di individuazione dei costi e dei fabbisogni standard, nelle materie oggetto di differenziazione, valevoli per tutte le Regioni. Si tratta di una scelta dettata dall'esigenza di determinare le risorse da riconoscere alle regioni "differenziate" avendo ben presente e chiaro il quadro complessivo delle risorse necessarie a garantire a copertura di quelle funzioni nella restante parte del territorio, ed a fissare quindi parametri oggettivi da applicare a tutte le regioni che, di volta in volta, dovessero richiedere una determinata competenza.

La prima versione di questa proposta (cd. "disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata") è stata sottoposta al parere della Conferenza Stato-Regioni il 28 novembre 2019; l'11 dicembre il testo è stato presentato ai gruppi di maggioranza, ed all'inizio di febbraio al confronto con le organizzazioni sindacali.

Le vicende successive sono note. Il rapido svilupparsi della pandemia ha portato il Governo a concentrare tutte le sue attenzioni sul contrasto alla diffusione del virus e sul potenziamento del sistema sanitario. Tuttavia, il processo di elaborazione del testo non si è interrotto; al contrario, le nuove circostanze hanno portato alla consapevolezza della necessità di rivedere l'originaria proposta, correggendola in alcuni punti cruciali.

In primo luogo, nuove riflessioni sono state operate sulle materie oggetto di possibile devoluzione, e, in particolare, su sanità, il trasporto pubblico locale e l'istruzione: tre materie investite senz'altro da incisivi interventi del legislatore statale durante l'emergenza sanitaria.

Per queste materie si propone ora di subordinare il riconoscimento di autonomia differenziata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard: proprio l'emergenza Covid ha messo infatti in ulteriore evidenza le asimmetrie esistenti in questi ambiti, imponendo di accelerare il processo di definizione dei LEP e delle relative risorse secondo lo schema procedurale già previsto dall'articolo 13 del d.lgs. 68/2011. Si abbandona, quindi, la proposta, contenuta nel primo testo sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, di affidare la determinazione dei LEP ad un Commissario straordinario, scelta originariamente dettata dalla constatazione delle oggettive difficoltà

riscontrate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nel portare a termine il proprio compito.

Quanto alla procedura di approvazione delle intese, si conferma la volontà di un pieno coinvolgimento del Parlamento, chiamato già in fase preliminare a valutare l'intesa sottoscritta con il Presidente della singola Regione, in modo da permettere al Governo di correggere eventualmente il tiro; rispetto alla prima versione del disegno di legge, che prevedeva un termine perentorio per l'adozione dei pareri parlamentari, si lascia però all'autonomia del Parlamento la definizione della procedura e degli effetti del suo intervento, compresa la possibilità o meno di emendare il testo dell'intesa in sede di approvazione definitiva.

Un'altra novità è rappresentata dalla scelta di accompagnare il percorso di autonomia differenziata con la perequazione infrastrutturale. Anche in questo ambito, l'emergenza ha palesato tutte le disparità presenti nel Paese, tra nord e sud, tra aree interne ed aree sviluppate. La riduzione del gap infrastrutturale, mediante l'utilizzo del Recovery Fund, diviene quindi un obiettivo da realizzare parallelamente al processo di definizione dell'autonomia differenziata.

Tra i principi a cui il Governo dovrà conformarsi nella stipula delle intese, particolare importanza rivestono i principi di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, nonché i principi di sussidiarietà ed il principio solidaristico. Questi principi si traducono nel necessario coinvolgimento degli enti locali e nel rispetto delle loro funzioni fondamentali. Il punto è stato ribadito con particolare vigore dal Ministro Boccia, secondo il quale «L'autonomia differenziata senza enti locali non è autonomia: o ci sono anche le autonomie locali in questo percorso, o il percorso non si chiude». E' quest'ultimo un punto di particolare importanza, se si considera che sin dall'inizio del percorso, le autonomie locali hanno invocato la necessità di un loro maggiore coinvolgimento nella determinazione dei contenuti delle intese, forti della previsione contenuta nello stesso articolo 116, comma 3, che prevede che nella procedura siano «sentite le autonomie locali». Questa esigenza è a maggior ragione avvertita ora, dal momento che si prevede che nelle materie nelle quali il riconoscimento di autonomia differenziata non implichi un trasferimento di risorse, l'intesa possa essere stipulata subito, e la relativa autonomia decorrere dal momento di approvazione definitiva della stessa ad opera delle Camere. Ma anche nelle materie "non lep" mutamenti nel perimetro dell'autonomia (normativa ed amministrativa) regionale coinvolgono, naturalmente, anche gli enti locali, che devono quindi a pieno titolo essere inseriti nel processo.